

PIB

PRIMA I BAMBINI

BIMESTRALE DELLA FISM FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE

268

ANNO XXXVIII
MAGGIO AGOSTO
2023





In copertina:



Numero 268
Maggio-Agosto 2023
anno XXXVIII

Direttore:
Giampiero Redaelli

Comitato di Redazione:
Raffaele Iaria, Elisa Roncalli, Marco Roncalli

**Direzione, Redazione,
Amministrazione e Pubblicità:**
"Prima i Bambini"

📍 Via della Pigna, 13/A - 00186 Roma
☎ 06.69870511 - fax 06.6992524 8
✉ fismnazionale@fism.net
www.fism.net

Direttore Responsabile:
Stefano Giordano
Reg. Trib. di Benevento
n. 123 del 20-2-1985
Iscrizione Registro Nazionale Stampa
n. 1642 del 29-7-1985

Abbonamento ordinario 2023:
€ 30,00 C. C. P. N. 82631003
INTESTATO A FISM
Via DELLA PIGNA, 13/A - 00186 ROMA
Per gli associati l'abbonamento
è ricompreso nella quota associativa
PREZZO DEL PRESENTE FASCICOLO € 5,50

Realizzazione:
Cidiemme - Brescia

Stampa:
Tipolitografia Grafica Sette srl

Questo periodico è associato
alla Unione Stampa Periodica Italiana



SOMMARIO



Il punto

Il caso strano delle paritarie

Con la riforma del Terzo settore chiudere le scuole
è una non risposta al problema



Focus

Esenzioni IMU paritarie

Esenzione IMU Scuole Paritarie: nuovi abbagli
Corte di Cassazione che rischia di portare alla deriva
il sistema scolastico paritario

WEB

www.fism.net



@fism_nazionale



FISM Nazionale - Federazione Italiana Scuole Materne

IL PUNTO

Il caso strano delle paritarie

S. GIORDANO

02

ATTUALITÀ

La scuola prende in braccio

B. FORTE

05

Il patto di corresponsabilità educativa

M. ARCIDIACONO

08

Un piano per le famiglie

P. FERRARIO

10

Progettare il futuro senza sconti né paure

A. GALASSO

12

"La magia di Imes"

R. DE FITTO

16

DALLE FISM PROVINCIALI

FISM Udine: Villaggio educante un progetto di futuro

R. MOLINARO

19

Treviso: FISM e Diocesi insieme

S. RUBINATO

20

Brescia Bergamo: Siamo Capitali Italiani della Cultura 2023

24

Ricordo di suor Liliana

25

FOCUS

Esenzioni IMU paritarie

K. BARALDO E F. D'AMBROSI

28

Scuole paritarie e IMU

G. ALTOMAR

31

SINODO

I "Cantieri di Betania" e la scuola

E. DIACO

34

LA BIBLIOTECA DI PIB

E. RONCALLI

37



il personale della scuola, delle maestre in particolare: giornate di studio, corsi d'aggiornamento, forme di sperimentazione guidate; sino al momento del suo trasferimento a Roma voluto dal Suo Ordine, Suor Liliana ne è stata organizzatrice ed animatrice.

Infiniti altri esempi potrei citare per ricordare il generoso lavoro ed il ruolo importante di Suor Liliana nella FISM: credo che le parole da Lei pronunciate in occasione dell'ultimo convegno di studio regionale a cui ha attivamente partecipato nel 2006, lo sintetizzino appieno "Non cesseremo di spendere energie, tempo, mezzi, affrontare sacrifici e battaglie, perché nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità sia sempre più radicato il convincimento che non è l'economia il fondamento della società ma l'uomo, che non è il benessere materiale il fine da perseguire, ma lo sviluppo di tutte le potenzialità umane attraverso una formazione integrale e permanente. Ciò significa che proprio la famiglia e la scuola devono essere oggetto privilegiato di ogni politica; che ai bambini e ai giovani dev'essere assicurata ogni attenzione e garantita ogni cura perché una società senza bambini e senza giovani è una società senza futuro. Sono queste le ragioni che ci spingono a continuare a batterci con coraggio e speranza perché le nostre scuole siano luogo di accoglienza, di crescita, di integrazione, di autentica formazione umana, culturale, civile e cristiana consapevoli come siamo che questo ci chiede Uno che dell'uomo, di ogni uomo, ha fatto l'oggetto di un amore appassionato ed eterno e che proprio il bambino ha posto come paradigma del regno dei cieli". ■■■

**Esenzione IMU Scuole Paritarie:
nuovi abbagli Corte di Cassazione
che rischia di portare alla deriva
il sistema scolastico paritario**

E

KETTI BARALDO E
FRANCESCO D'AMBROSI
AVVOCATI TRIBUTARISTI

ra il luglio 2015 quando la Cassazione con due ordinanze "gemelle" (14225/2015 e 14226/2015) affermò che doveva ritenersi rilevante ai fini ICI il pagamento di una retta per la fruizione del servizio scolastico trattandosi di *"un fatto rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali"*.

Sulla scorta di quella statuizione numerosi Comuni in tutta Italia ritennero di emettere plurimi avvisi di accertamento ai fini ICI ed IMU nei confronti dei proprietari degli immobili destinati all'esercizio dell'attività didattica, soprattutto Parrocchie e associazioni di genitori che gestiscono direttamente scuole materne paritarie.

Ne è nato un contenzioso tributario che ha portato, nel tempo, all'affermazione da parte della giurisprudenza di merito più accorta di principi sostanziali che, in assoluta armonia

FOCUS

Esenzioni IMU paritarie

con il dettato normativo europeo, hanno confermato il diritto all'esenzione d'imposta in presenza di rette di importo unitario simbolico, inidonee - nella loro globalità - a coprire interamente i costi di gestione e determinate nel loro ammontare a prescindere dalla logica del profitto e del mercato.

Sono trascorsi sette anni e, di nuovo, ci troviamo davanti a pronunce di Cassazione potenzialmente foriere di nuovi contenziosi tra le amministrazioni comunali e le scuole paritarie. Tra novembre e dicembre, infatti, la Suprema Corte ha adottato due ordinanze che, se lette senza la dovuta attenzione, rischiano di eliminare per sempre un diritto, quello all'esenzione IMU, la cui compatibilità con il mercato comune è già stata riconosciuta dalla Commissione Europea.

Precisamente i giudici di legittimità sono

giunti ad escludere il carattere meramente simbolico delle rette applicate dalle contribuenti in ragione del fatto che in un caso le stesse *«coprivano una frazione non insignificante dei costi, pari circa al 45%»* (Cass. Civ. ord. 33082/2022) e nell'altro superavano *«il 50% del costo del servizio»* (Cass. Civ. ord. 35123/2022).

Entrambe le statuizioni sono il frutto di una poco ponderata applicazione dei principi dettati a livello europeo dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia, quanto degli indirizzi giurisprudenziali elaborati negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione stessa.

Infatti, nel giudicare se l'esenzione ICI/IMU a favore di un immobile destinato ad attività didattica fosse compatibile o meno con il divieto di aiuti di Stato la Commissione Europea (causa C 26/2010) ha indicato u-

Scuole paritarie e IMU in seguito al recente orientamento della Cassazione: il caso di Bari, positivo e valido precedente con l'auspicio che orienti la condotta di altri analoghi uffici



na serie di elementi da valutare: la gratuità del servizio ovvero il versamento di un corrispettivo di importo “simbolico” e che sia tale da coprire solamente una frazione del costo del servizio, l'assenza di correlazione tra il corrispettivo e il costo del servizio, l'inserimento della scuola in un sistema di insegnamento pubblico e il finanziamento integrale o prevalentemente mediante fondi pubblici.

Non potrà sfuggire, quindi, come la nostra Corte di Cassazione nelle pronunce in commento abbia errato valicato il limite del proprio potere giurisdizionale aggiungendo ai parametri individuati dalla Commissione Europea un elemento di giudizio non previsto, ossia la pretesa irrisorietà delle rette rispetto ai costi affinché sussista il diritto all'esenzione.

Nel raffronto tra l'ammontare dei corrispettivi e l'importo complessivo dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio, tuttavia, la Commissione Europea aveva chiarito che c'è compatibilità con il mercato unico se i primi rappresentino «soltanto una frazione» dei secondi, non già una frazione insignificante. E che una percentuale pari al 45/50% rappresenti «soltanto una frazione» è un dato matematico difficilmente confutabile.

La Cassazione, ancora, confonde i concetti di “simbolicità” delle singole rette e “frazione” del costo giungendo a dedurre la natura “non simbolica” delle prime dal fatto che il loro valore complessivo copriva «il 45% delle uscite esposte dalla contribuente».

Ma non è questa la verifica che la Commissione Europea e la Corte di Giustizia UE chiedono di operare per verificare la compatibilità dell'esenzione con il mercato unico.

Una cosa, infatti, è la simbolicità della retta, altra è la remunerazione dei fattori produttivi.

Non solo: l'ordinanza 35123/2022 già richiamata si segnala per un'ulteriore grave sviluppo dei giudici di Piazza Cavour. L'intera decisione, infatti, ha come filo conduttore (sebbene sfumato verso la fine) quello di considerare il 50% come limite oltre il quale l'attività dovrebbe considerarsi effettuata con modalità commerciali, in base al noto DM. Economia e Finanze 200/2012 (art. 4). In questo senso il 50% assurgerebbe a parametro di riferimento e discrimine tra le attività effettuate con modalità commerciali e attività non effettuate con tali modalità. Dove sta l'errore? Nel fatto che tale parametro regolamentare è stato dettato non già per le attività didattiche (art. 4, comma 3) bensì per le sole attività ricettive (comma 4), culturali e ricreative (comma 5) e sportive (comma 6).

Dinnanzi al probabile contenzioso nascente, quindi, si rende opportuna una compattezza resistenza per evitare che ciò che a livello europeo è stato già considerato legittimo venga sconfessato a livello nazionale: e ciò sin dalle fasi iniziali dei futuri (assai probabili) contraddittori con i comuni che si attivassero per recuperare l'IMU degli ultimi 5 anni d'imposta.

Una grande responsabilità nel prossimo futuro, pertanto, avranno sia i difensori delle scuole sia le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado alle quali sarà richiesto, attraverso un accertamento puntuale e rigoroso, di raddrizzare la rotta assunta dalla Corte di Cassazione che rischia di portare alla deriva il sistema scolastico paritario. ■

Scuole paritarie e IMU

AVV. GIUSEPPE ALTOMAR | ISTITUTO MARGHERITA - BARI

Il recente orientamento della Corte di Cassazione in materia di assoggettamento all'IMU degli immobili di proprietà di enti non commerciali (e in particolare degli enti ecclesiastici) destinati ad uso scolastico stanno risvegliando l'attenzione di molti Comuni che talvolta emettono indiscriminatamente avvisi di accertamento non preceduti da attenta istruttoria finalizzata a verificare nello specifico l'eventuale natura commerciale dell'attività svolta dall'ente.

Un caso recentissimo e di particolare interesse è quello verificatosi a Bari, dove il Comune ha notificato all'Istituto Margherita, noto istituto scolastico paritario cittadino gestito da ente ecclesiastico, un avviso di accertamento

IMU di notevole importo per l'anno 2017. L'Istituto ha prodotto istanza di annullamento in autotutela contestando le criticità presentate dall'atto del Comune ed evidenziando al contempo come proprio i principi individuati dalla Cassazione escludessero nel caso specifico la natura commerciale dell'attività svolta dall'Istituto scolastico, con l'ovvia conseguenza della non imponibilità ai fini IMU. L'istanza presentata dall'Istituto scolastico si è preoccupata prioritariamente di analizzare l'ormai nota Ordinanza di Cassazione n. 35123 del 29/11/2022 e di applicarne le conseguenze al proprio caso. La vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda una scuola che richiede ai propri utenti il paga-

mento di un Corrispettivo Medio (CM) di importo superiore al 50% del Costo Medio Studente (CMS) individuato annualmente dal Ministero dell'Istruzione: nell'ordinanza la S.C. sostiene che il superamento della soglia del 50% del CMS escluderebbe in radice la natura non commerciale dell'attività svolta dall'ente, poiché suppone che unicamente un CM inferiore a tale soglia possa rappresentare solo una *"frazione del costo effettivo del servizio"* qualificando così come *non commerciale* la natura dell'attività svolta dall'ente, con la conseguente non imponibilità ai fini IMU.

La Cassazione quindi individua in autonomia un criterio atto a distinguere le attività di natura commerciale da quelle con natura non commerciale. E lo fa disapplicando il criterio posto dal D.M. 200/2012 di cui sottolinea il valore non vincolante, data la sua natura di atto amministrativo e non legislativo. Sul punto tuttavia è doveroso evidenziare che l'Ordinanza in esame è chiaramente viziata da errore e da una contraddizione di fondo. Essa, infatti, da un lato disconosce il valore vincolante del D.M. 200/2012 (sottolineandone la natura di mero atto amministrativo), dall'altro però ne mutua per le scuole un parametro (il 50% del CMS) che è invece dettato dallo stesso D.M. 200/2012 (all'art. 4 comma 4) per le attività ricettive! Al contrario, il precedente comma 3, che è invece dettato per l'attività scolastica, non fa riferimento alcuno a tale limite del 50% (che trova applicazione dunque per le sole attività ricettive).

Ad ogni buon conto, anche a voler dare per legittimo il principio "creativo" affermato dalla S.C., nel caso dell'Istituto Margherita non ricorrono le condizioni trattate nel ricorso che ha generato l'Ordinanza n.35123 del 29/11/2022. Nello specifico, infatti, il CM



versato dalle famiglie nell'anno preso in esame non soltanto è inferiore al 50% del CMS individuato come parametro di riferimento dall'Ordinanza della S.C., ma vi è assai lontano, attestandosi fra il 29% e il 42% dello stesso, rappresentando così solo una *"frazione del costo effettivo del servizio"*. Non può quindi che dedursi la natura NON COMMERCIALE dell'attività del servizio scolastico pubblico offerto dall'Istituto, con l'ovvia e incontestabile conseguenza della sua non imponibilità ai fini IMU.

Un precedente giurisprudenziale pertinente al caso in questione è piuttosto ravvisabile nella Sentenza d'Appello n. 9/2021 della CTR Lazio, che ha trattato il caso di una scuola paritaria per la cui frequenza era richiesto il pagamento di un corrispettivo medio di importo assai vicino alla retta dell'Istituto

istante. Nel caso esaminato dalla CTR Lazio il CM corrisposto dalle famiglie alla scuola era di 1.900,00 euro, mentre il CMS di un alunno di scuola statale per il medesimo grado scolastico era di 5.739,17 euro. Orbene, nel riconoscere la legittimità dei criteri indicati dal DM 200/2012 e dal DM 26/6/2014, la sentenza 9/2021 ha accertato che *"il limite di cui al detto parametro non è stato superato, posto che per l'anno in questione risulta che il corrispettivo annuo per la frequenza è di euro 1.900,00 euro, significativamente inferiore rispetto al costo medio per studente pubblicato dal MIUR"*. La CTR ha quindi accolto l'appello proposto dal gestore della scuola paritaria e ha annullato gli avvisi di accertamento IMU impugnati.

Il caso dell'Istituto Margherita è pressoché sovrapponibile a quello affrontato dal prov-

vedimento di cui sopra, poiché il CM richiesto alle famiglie dei suoi studenti si attesta su importi assai vicini a quelli trattati nella sentenza 9/2021 della CTR Lazio, **cosicché se ne deve dedurre l'infondatezza della pretesa contenuta nell'avviso di accertamento IMU notificatogli dal Comune di Bari**. Sostenere che un *corrispettivo medio* così modesto e lontano non solo dal CMS, ma anche dal suo 50% non rappresenti che una *"frazione del costo effettivo del servizio"* sarebbe infatti solo un'artificiosa e illegittima forzatura del dettato normativo.

La vicenda in esame si è conclusa con il provvedimento di annullamento in autotutela dell'Avviso di accertamento notificato all'Istituto Margherita dalla Ripartizione Tributi del Comune di Bari. Lo sviluppo della vicenda e soprattutto il suo esito inducono ad alcune considerazioni e ad un doveroso riconoscimento nei confronti dell'Ente impositore che, nella circostanza, ha dato dimostrazione concreta di capacità autonoma di giudizio e analisi tecnica degli elementi di fatto e di diritto portati alla sua attenzione dall'Istituto scolastico. Nella quasi totalità dei casi, infatti, si assiste all'atteggiamento "pilatesco" ed irresponsabile di dirigenti comunali che, pur di fronte a inequivocabili condizioni che porterebbero all'annullamento dei provvedimenti da loro stessi emanati, preferiscono evitare ogni genere di responsabilità delegandole al giudice tributario e procurando ingenti ed ingiusti danni alle scuole. L'auspicio, dunque, è che il senso di responsabilità, la capacità di analisi in contraddittorio del singolo caso e l'autonoma competenza tecnico giuridica spese dalla Ripartizione Tributi del Comune di Bari costituiscano un positivo e valido precedente che orienti la condotta di altri analoghi uffici. ■■■